



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 284

23.09.2016

Comunicazione spese sanitarie 2016: i soggetti tenuti all'invio

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Mef

a cura di **Andrea Amantea**

Categoria: Irpef
Sottocategoria: Detrazioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Mef datato 1 settembre 2016, è stata ampliata la categoria di soggetti esercenti professioni rientranti nell'ambito sanitario, tenuti a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese relative alle prestazioni effettuate a favore dei contribuenti persone fisiche; si ricorda che i dati comunicati al Sistema Tessera Sanitaria sono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata (730 e Unico).

PREMESSA

L'art.3 comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi:

- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di

**NUOVI SOGGETTI
OBBLIGATI**

assistenza integrativa;

- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,

comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 (anche per il 2016).

Le novità operative dal 2016

Per effetto del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti agli albi professionali:

- degli psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
- delle ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
- dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
- le parafarmacie (esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004).

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, **anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari** provvederanno ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289.

I dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria sono **esclusi** dal c.d. "spesometro", di cui all'art. 21 del DL 78/2010.



LE SPESE DA COMUNICARE

È opportuno segnalare che un ulteriore intervento con il quale era stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla comunicazione, è rinvenibile nella Legge di Stabilità 2016 per effetto della quale anche le strutture sanitarie non accreditate, a partire dal 2016, sono tenute alla comunicazione dei dati di cui sopra.

In via generale, per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa dagli "operatori sanitari" a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE;
- spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica):
 - ✓ assistenza specialistica ambulatoriale;
 - ✓ visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
 - ✓ prestazione chirurgica;
 - ✓ certificazione medica;
 - ✓ ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
 - ✓ spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali;
 - ✓ prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
 - ✓ h) altre spese sanitarie;
 - ✓ le spese collegate alle nuove categorie di soggetti di cui al D.M del 1° settembre 2016.

Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati trasmessi dai nuovi soggetti obbligati sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015.

**TABELLA
SOGGETTI TENUTI
ALL'INVIO DEI
DATI DI SPESA**

Tabella dei soggetti tenuti all'invio per il 2016

Professionista	È tenuto all'invio dei dati sanitari?	Note
Dentista	SI	È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all'invio dei dati, essendo iscritto all'albo dei medici odontoiatri.
Medico che svolge solo attività intramoenia	NO	Tutti gli adempimenti saranno a carico dell'azienda ospedaliera/ASL.
Studio associato	SI	L'obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come "rappresentante" nel modello AA7/10 inviato all'Agenzia delle Entrate.
Studio costituito come SRL	SI	L'obbligo scatta da quest'anno (vedi Comunicazione n°1/2016 Fnomceo).
Medico (o odontoiatra) che beneficia del regime dei minimi	SI	Nessuna esclusione è prevista in funzione del regime contabile adottato.
Psicologi	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Ostetriche	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.

Ottico	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Tecnici sanitario di radiologia medica	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Fisioterapista	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
Medico ortopedico	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici/odontoiatri, è comunque obbligato all'invio dei dati.
Massofisioterapisti	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
Logopedisti	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
Biologo nutrizionista	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
Medico specializzato nell'attività di dietista	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari.
Infermieri	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Farmacia	SI	È tra i soggetti espressamente ricompresi nell'ambito applicativo della norma.
Parafarmacia	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati

		all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici	SI	Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto.
Medico veterinario	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno.
Medico sportivo	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici.
Allergologo	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici.
Laboratori analisi – strutture accreditate	SI	Rientrano tra le strutture sanitarie accreditate.
Altre strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche, ecc.).	SI	La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.
Strutture sanitarie non accreditate	SI	La Legge di Stabilità ha previsto anche per tale strutture l'obbligo di invio a partire dal 2016.



Attenzione

Per il contribuente resta ferma la possibilità di esercitare l'opposizione alla comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate; opposizione che comunque non comporterà il divieto di inserire successivamente in dichiarazione le spese per le quali aveva manifestato l'opposizione stessa.

**RIFERIMENTI
NORMATIVI E DI
PRASSI**

- **D.Lgs 175/2014;**
- **D.M. Mef del 1° settembre 2016 e del 31 luglio 2015**
- **Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289.**
- **Art. 21 del DL 78/2010**

- Riproduzione riservata -